

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 3 di

SPAZIO AZIENDE – marzo 2014

ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|---|---|
| <p>Percentuali di ricarico “modeste”</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 29.1.2014, n. 1839</p> | <p>Qualora l’Ufficio accerti, nei confronti di un imprenditore che ha applicato percentuali di ricarico “troppo modeste” rispetto al settore di appartenenza, l’antieconomicità del comportamento posto in essere dal contribuente, incombe su quest’ultimo fornire le necessarie spiegazioni. In mancanza è legittimo l’accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio.</p> |
| <p>Agevolazione prima casa e contestazione mancato trasferimento residenza</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 5.2.2014, n. 2527</p> | <p>È fissato in 3 anni, decorrenti dalla scadenza dei 18 mesi entro i quali il contribuente che intende beneficiare dell’agevolazione “prima casa” deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile agevolato, il termine entro il quale l’Ufficio può contestare il mancato trasferimento della residenza stessa.</p> |
| <p>Omesso versamento ritenute alla fonte</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 7.2.2014, n. 5905</p> | <p>Non configura reato penale l’omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti qualora lo stesso dimostri la mancanza della liquidità necessaria. Nel caso di specie l’impresa, in crisi di liquidità, aveva “preferito” utilizzare le risorse finanziarie disponibili per corrispondere gli stipendi ai dipendenti.</p> |
| <p>Sospensione ritenuta 20% su bonifici esteri</p> <p>Comunicato stampa MEF 19.2.2014, n. 46 Provvedimento Agenzia Entrate 19.2.2014</p> | <p>È stata sospesa fino a 30.6.2014 l’applicazione “automatica”, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero.</p> <p>Gli eventuali acconti già trattenuti dall’intermediario “saranno rimessi a disposizione degli interessati”.</p> <p>Va evidenziato che “<i>contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del ... Governo ... una norma di abrogazione della ritenuta ... ai fini di semplificazione</i>”.</p> |
| <p>Redditometro e redditi dei familiari conviventi</p> <p>Sentenza CTR Lombardia n. 181/30/2013</p> | <p>L’accertamento basato sul redditometro deve tener conto dei redditi di tutti i componenti della famiglia del contribuente; peraltro, l’accertamento deve essere motivato anche da ulteriori elementi idonei a sostenerne le risultanze.</p> <p>Nel caso di specie l’Ufficio aveva accertato una contribuente, priva di reddito, che aveva acquistato un cavallo da corsa, un immobile ed un’autovettura e disponeva di un appartamento in affitto: tali investimenti erano stati effettuati con le disponibilità finanziarie del padre e del marito.</p> |

COMMENTI

IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI USO ABITATIVO

Come noto, a decorrere dal 6.12.2011, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000 in quanto tali trasferimenti vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e l'applicazione anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.



Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (pagamento di utili / dividendi nelle società, pagamenti degli stipendi a rate).

In caso di violazione della limitazione in esame è applicabile la sanzione dall'1% al 40% della somma trasferita, con un minimo di € 3.000.



Il trasgressore può definire la violazione con l'istituto dell'oblazione ex art. 16, Legge n. 689/91.

È inoltre previsto l'obbligo per i soggetti interessati del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (ad esempio, dottore commercialista, società di servizi in campo tributario) di comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) le infrazioni circa l'uso del contante delle quali hanno avuto cognizione.

LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Relativamente al divieto in esame l'art. 1, comma 50, Finanziaria 2014 sembra(va) imporre l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno) in grado di assicurare la relativa tracciabilità.

In alcune situazioni il rispetto di tale obbligo avrebbe potuto generare una serie di problemi operativi (si pensi alla necessità in capo al locatore di disporre di un c/c).

La questione è stata oggetto di uno specifico intervento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito del quale è stato specificato quanto segue:

- per l'irrogazione della specifica sanzione prevista dal D.Lgs. n. 231/2007 per le violazioni all'uso del contante (dall'1% al 40% della somma trasferita, con un minimo di € 3.000) "rileva" il limite di € 1.000 in quanto soglia "critica" in relazione alla finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di conseguenza, per i canoni di locazione per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve utilizzare obbligatoriamente strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, assegno);

- per i canoni di locazione pagati in contante purché di importo inferiore a € 1.000, non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione.

Il ventilato obbligo di pagare le predette somme soltanto con mezzi tracciabili è stato "ridimensionato", in quanto, la finalità di "conservare traccia" delle movimentazioni (in contante) tra conduttore e locatore può essere soddisfatta secondo il MEF tramite una "semplice" ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.



Tale formalità è ritenuta sufficiente anche ai fini "della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti".

SCADENZARIO Mese di MARZO

Lunedì 17 marzo

| | |
|---|--|
| IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE | <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; • Versamento dell'imposta relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa i soggetti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2014 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. |
| IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO | <p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali); • per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di febbraio (soggetti mensili). <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p> |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | <p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI | <p>Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90. |
| ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO | Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2014 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2014 o non disinstallati entro il 31.12.2013. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 22% o 27,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). |
|-----------------------------------|--|

Martedì 25 marzo

| | |
|--|---|
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). |
|--|---|

Lunedì 31 marzo

| | |
|---|--|
| INPS DIPENDENTI | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. |
| ENASARCO VERSAMENTO FIRR | Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. |
| DETRAZIONE 55% - 65% LAVORI "A CAVALLO D'ANNO" | Invio telematico della comunicazione delle spese sostenute nel 2013 (o precedenti) con riferimento agli interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno che proseguono nel 2014 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55% - 65%. |
| ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS | Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2013, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10. |
| MOD. 730-4/2014 | Invio telematico della comunicazione dell'indirizzo telematico che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 risultanti dai modd. 730/2014 relativi al 2013. Il modello va utilizzato dai soggetti che non hanno già inviato la comunicazione nel 2013 e da coloro che devono variare dati già comunicati. |
| IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI | Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di febbraio (soggetti mensili). A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908. |
| IVA ACQUISTI DA SAN MARINO | Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908. |